



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di S A L E R N O

Segreteria del Procuratore Generale

Corso Garibaldi Palazzo di Giustizia

Tel. 0895645212 – fax 089 221181

prot.n. 128/I

Salerno, li 30 MAR 2020

al personale amministrativo interessato
SEDE

Oggetto: nota DOG Personale e servizi – DGPF – Direttore Generale
prot.n.004154.U Misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-19-
Possibilità di cumulo dei permessi retribuiti ex l.n.104/92

Si porta a conoscenza il provvedimento riportato in oggetto.

Si manda la Segreteria Generale per la diramazione con mail al personale interessato e per la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio.

Il Dirigente Amministrativo
Vincenza Esposito

Il Procuratore Generale
Leonida Primicerio

Nota 30 marzo 2020





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Alla Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alla Direzione Nazionale Antimafia

Alle Corti d'Appello

Alle Procure Generali presso le Corti d'Appello

**Oggetto: Misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-2019.
Possibilità di cumulo dei permessi retribuiti ex l. 104/1992.**

Trasmetto la nota allegata, ad integrazione delle Linee Guida emesse dal Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria il 19 marzo 2020, prot. n. DOG.53881.U.

Gli Uffici distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, vorranno portarla a conoscenza degli Uffici giudiziari del Distretto.

**Il Direttore Generale
Alessandro Leopizzi**



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Il Direttore Generale

**Oggetto: Misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-2019.
Possibilità di cumulo dei permessi retribuiti ex l. 104/1992.**

Alla luce delle segnalazioni pervenute in tema di possibilità di cumulo tra permessi ordinari ex art. 33, l. 104/1992 e straordinari ex art. 24, d.l. 18/2020, reputo opportuno - sentito il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - procedere a un'integrazione delle nuove Linee Guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19, emesse dal medesimo Capo del Dipartimento il 19 marzo 2020, prot. n. DOG.53881.U.

In particolare, è opportuno avere presente quanto segue.

L'art. 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in vigore dal 19 marzo 2020 e attualmente in corso di conversione, testualmente prevede:

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Nelle Linee Guida emesse da questo Ufficio il 19 marzo 2020, prot. n. 53881.U, valorizzando il dato letterale (in particolare, la locuzione "ulteriori complessive [...] giornate") in ossequio al principio ermeneutico sancito dall'art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.,

si è affermato che *“il suddetto limite espresso di dodici giorni non può essere superato, neppure qualora il medesimo dipendente risulti prestare assistenza a più persone”*.

Di contrario avviso, con l'evidente finalità di garantire quanto più possibile la minima presenza fisica dei dipendenti all'interno degli uffici, è la circolare del Ministero del lavoro in data 24 marzo 2020, secondo la quale, poiché *“restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi”*, *“se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile)”*.

Conforme l'interpretazione offerta dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle *“Domande frequenti”* pubblicate sul proprio sito istituzionale: *“se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, è possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020)”*.

Da ultimo, analoga posizione è stata assunta nella circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020, sia pure limitatamente ai lavoratori del settore privato.

Nell'ottica di massima omogeneità della risposta di tutte le Pubbliche Amministrazioni nel contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si reputa pertanto opportuno rettificare le precedenti indicazioni, nel senso che sia possibile, per il personale in servizio presso l'Amministrazione giudiziaria in ogni Ufficio centrale o territoriale, cumulare con le giornate di permesso ordinariamente previste dall'art. 33, comma 3, l. 104/1992, per ogni familiare a cui si presta assistenza, le ulteriori dodici giornate previste dall'art. 24, comma 1, d.l. 18/2020.

Il Direttore Generale
Alessandro Leopizzi

LEOPIZZI ALESSANDRO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/801844.30587
27.03.2020 11:18:08 UTC